

## **RELAZIONE TECNICA**

### **RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO COSTI DI ENERGIA DI CUI ALL'ART. 6 DELLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97, ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI TERMOELETTRICI CHE UTILIZZANO RIFIUTI E ALTRI COMBUSTIBILI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI FOSSILI COMMERCIALI**

#### **1. Motivazioni e finalità**

La legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'istituire l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), stabilisce che il sistema tariffario debba avere caratteristiche di certezza e trasparenza, tutelare gli interessi di utenti e consumatori, e armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di protezione ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Con tali premesse, è da ritenere che l'impiego nelle centrali termoelettriche di combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, in particolare di rifiuti e di combustibili derivati da questi, risponda a due ordini di finalità:

- a) un più efficiente utilizzo delle risorse, poiché l'impiego per la generazione elettrica di materiali non destinabili ad altri usi produttivi, in sostituzione dei combustibili fossili commerciali, comporta un risparmio economico che, in considerazione del fatto che i combustibili commerciali sono per la maggior parte importati, si traduce a sua volta in un miglioramento della bilancia dei pagamenti;
- b) una più efficace protezione dell'ambiente, in quanto il recupero energetico della frazione non riciclabile dei rifiuti, mediante eventuali trasformazioni preliminari e successivo impiego come combustibile nelle centrali di generazione elettrica, costituisce uno strumento efficace per fronteggiare il problema dello smaltimento dei rifiuti, che in alcune aree del territorio nazionale ha caratteristiche di emergenza.

#### **2. Contenuto del provvedimento**

Per conseguire le finalità di cui sopra, è opportuno che l'Autorità adotti un provvedimento con cui si venga a stabilire che all'energia elettrica generata da impianti che utilizzano come combustibili, anche in combinazione con combustibili fossili commerciali, rifiuti e altri combustibili diversi da quelli fossili commerciali, sia riconosciuto un contributo ai costi di energia pari a quello disposto dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997 n. 70/97 recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzii non destinati alle entrate dello Stato (di seguito: deliberazione n. 70/97), vale a dire un trattamento in tutto equivalente a quanto stabilito per l'energia elettrica prodotta utilizzando combustibili fossili commerciali.

L'art. 6 della deliberazione n. 70/97 si applica solo all'energia elettrica fornita da imprese produttrici-distributrici. Inoltre affinchè diversi tipi di incentivi non si sovrappongano o interferiscano tra di loro, è necessario che il provvedimento dell'Autorità stabilisca che i contributi ai costi di energia riconosciuti alla produzione elettrica da impianti che utilizzano combustibili diversi da quelli fossili commerciali non siano cumulabili con quelli previsti dal titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 109 del 12 maggio 1992. Tali contributi, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 44 del 23 febbraio 1997 recante disposizioni in materia di cessione dell'energia elettrica di nuova produzione da fonti rinnovabili e assimilate, "si applicano limitatamente agli impianti già realizzati, a quelli in corso di realizzazione (alla data del 23 febbraio 1997) nonché alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal comma 7 dell' art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

L'impatto ambientale dovuto all'impiego dei combustibili diversi da quelli fossili commerciali per la produzione di energia elettrica dovrà in ogni caso essere contenuto entro i limiti fissati dalla legislazione ambientale vigente, rinviando alla stessa normativa sia per i limiti alle emissioni di inquinanti, sia per i requisiti a cui debbono rispondere taluni combustibili utilizzati negli impianti di generazione.

### **3. Valutazione del provvedimento**

La necessità di valutare le implicazioni, economiche, tecnologiche ed ambientali dovute all'utilizzo di rifiuti e altri combustibili diversi da quelli fossili commerciali nella generazione termoelettrica, rende opportuna una valutazione degli effetti del provvedimento dell'Autorità dopo un congruo periodo di sperimentazione. Per questo si ritiene necessario che entro il 31 marzo 1999 le imprese produttrici-distributrici che, avvalendosi di quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità, abbiano utilizzato rifiuti e altri combustibili diversi da quelli fossili commerciali nella generazione termoelettrica comunichino alla stessa Autorità dati e informazioni circa natura e quantità dei combustibili utilizzati, costi e modalità di impiego ed impatto ambientale. In seguito ad analisi l'Autorità potrà definire, anche in termini comparativi, se il provvedimento in oggetto effettivamente raggiunga le finalità che esso si propone, e in particolare se lo stesso provvedimento tenga in adeguato conto le interrelazioni tra ciclo di produzione dell'energia elettrica e ciclo di smaltimento dei rifiuti, anche in considerazione della possibile evoluzione delle normative europee e degli indirizzi di politica ambientale ed energetica formulati dal Governo.

Il riconoscimento dei contributi ai costi di energia alla produzione di energia elettrica da combustibili diversi da quelli fossili commerciali potrebbe costituire uno stimolo significativo all'utilizzo di questi combustibili nelle centrali termoelettriche. Per quanto riguarda il combustibile derivato da rifiuti, alcune stime preliminari effettuate da imprese produttrici, indicano che il suo utilizzo per la produzione di energia elettrica potrebbe contribuire allo smaltimento di rifiuti in misura non trascurabile, a regime anche superiore ad un milione di tonnellate per anno.

Infine, si nota che il riconoscimento del contributo previsto dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, anche in combinazione con combustibili fossili commerciali, rifiuti e altri combustibili diversi da quelli fossili commerciali, non induce variazioni dirette in aumento o in diminuzione dell'onere per l'utenza elettrica, né altera gli stimoli verso una maggiore efficienza termica nella generazione elettrica forniti dal meccanismo di contribuzione introdotto con la medesima deliberazione n. 70/97.

25 gennaio 1998

dott. Alberto Pototschnig  
Direttore Divisione elettricità tariffe